

TC **Guida**

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

COSTITUZIONE, GESTIONE
E REGIME FISCALE

CINZIA DE STEFANIS
ANTONIO QUERCIA

TeleConsul

2021

Copyright © 2021 TeleConsul Editore
www.teleconsul.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare nel mese di maggio 2021 da
Rotostampa Group Srl
via Tiberio Imperatore, 23 – Roma

CAPITOLO 1

Le diverse tipologie di società a responsabilità limitata ordinaria

Sommario: 1. Aspetti generali - 2. La responsabilità limitata è ancora presente nella s.r.l. ordinaria dopo il Codice della crisi d'impresa? - 3. Le diverse tipologie di s.r.l. - 4. Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l.

1. ASPETTI GENERALI

Per poter esercitare un'attività di impresa, una delle forme giuridiche previste dal nostro ordinamento, e in assoluto più utilizzata, è quella della società a responsabilità limitata.

La società a responsabilità limitata è generalmente utilizzata per attività economiche di piccole e medie dimensioni e forse non tutti sanno che è possibile, addirittura, costituirne una tipologia anche partendo da un capitale sociale di un solo euro.

La legislatura vigente, modificata a partire dal 2012, prevede **tre grandi gruppi** di s.r.l.:

- **s.r.l. ordinaria** (art. 2463 c.c.) è costituita con atto pubblico da persone fisiche o giuridiche, ha un capitale sociale, in denaro o in natura, di almeno 10.000 euro;
- **s.r.l. ordinaria "progressiva"** o a capitale inferiore (art. 2643, commi 4 e 5, c.c.) introdotta con Legge 9 agosto 2013, n. 99, differisce dalla s.r.l. ordinaria solo nel capitale sociale che deve essere interamente versato, in denaro, e pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro;
- **s.r.l. semplificata** (art. 2463-bis c.c.) introdotta con Legge 24 marzo 2012, n. 2, con capitale sociale in denaro pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, costituita con atto *standard* inderogabile, ha costi di costituzione ridotti, può essere costituita di sole persone fisiche.

2. LA RESPONSABILITÀ LIMITATA È ANCORA PRESENTE NELLA S.R.L. ORDINARIA DOPO IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA?

Con il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019), il quale attua la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, più che a procedere alla riforma delle procedure concorsuali ha riscritto completamente la storia della piccola e media impresa.

Dalla lettura del nuovo comma 6 dell'art. 2476 del Codice civile, aggiunto dall'art. 378 del Codice della crisi d'impresa, statuisce quanto segue: *"Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi"*.

In concreto, con il nuovo dettato normativo gli amministratori della s.r.l., ovvero società a responsabilità limitata, rispondono dei debiti societari con il proprio patrimonio nei confronti dei creditori sociali.

Per l'amministratore, dunque, la capacità patrimoniale perfetta di quell'ente concepito come tale (ecco l'appellativo società "a responsabilità limitata") viene cancellata con un colpo di spugna.

Tutto questo avrà come conseguenza non tanto da parte degli amministratori ad agire secondo pratiche scorrette, quanto piuttosto sulla decisione di intraprendere un'attività d'impresa. Inasprimento di pene, maggiore responsabilità, estensioni della responsabilità alla sfera personale.

Dobbiamo dire che sull'autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l., ovvero della capacità dell'ente di rispondere unicamente con il proprio patrimonio sociale, lasciando fuori le posizioni delle persone fisiche che lo compongono (soci e amministratori), c'era già più di qualche dubbio.

Dal punto di vista fiscale, infatti, esiste da anni una fattispecie, la c.d. "ristrettezza della base sociale", secondo cui i maggiori utili accertati a carico di una s.r.l. si traducono, quasi automaticamente, in maggiori redditi accertati in capo ai soci persone fisiche, con richiesta di imposte dirette a danno di costoro. Questo si verifica quando la s.r.l. è "a base ristretta", ovvero quando è composta da un numero esiguo di soci persone fisiche, magari in rapporto di parentela tra di loro. La classica società a responsabilità limitata moglie e marito al 50%, per intenderci e fare un esempio concreto, ma anche la società tra genitori e figli e casi simili.

In tali fattispecie, se il fisco accerta dei maggiori redditi sulla società (con imposte a carico dell'ente), si verifica conseguentemente un ulteriore presupposto per estendere la pretesa tributaria anche in capo alle persone fisiche. Quest'ultime ne risponderanno con i propri patrimoni personali. La presunzione è che, essendo la società "a base ristretta", è plausibile ipotizzare che quei maggiori utili accertati alla società siano stati distribuiti ai soci persone fisiche, spettando a costoro l'onere di fornire la prova contraria.

Tale posizione rappresenta un orientamento consolidato e assolutamente maggioritario. Anche la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere valida una tale presunzione.



Corte di Cassazione n. 15007/2017

Il caso sottoposto all'esame della Sezione tributaria civile della Suprema Corte riguardava una società a responsabilità limitata partecipata da due soli soci, al 50% ciascuno. L'accertamento alla società si basava su omessa contabilizzazione di ricavi e traeva spunto dall'esito di un procedimento penale a carico dei soci, chiuso con sentenza di patteggiamento. Tale esito era da considerarsi, sia per l'Ufficio che per la CTR, una vera e propria ammissione di responsabilità da parte dei soci e di conferma di quanto emerso nel corso del processo penale in ordine all'occultamento dei ricavi da parte della s.r.l. Dall'accertamento alla società a ristretta base (fondato anche su altri presupposti tra i quali la non proporzionalità fra costi e ricavi) l'Ufficio aveva poi spiccato anche due distinti accertamenti a carico dei soci, imputando agli stessi redditi di capitali non dichiarati pari al 50% dei maggiori utili accertati sul presupposto della natura di società a ristretta base della s.r.l. Tale *modus operandi* dell'Ufficio, già vittorioso nei giudizi di merito, è stato ritenuto legittimo anche dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche derivano. A differenza di quanto avviene nelle società di persone però non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra i processi a carico della società e quelli a carico dei rispettivi soci.



Commissione tributaria Regionale Liguria sentenza n. 493/2017

Nel caso esaminato dai giudici della regionale Liguria invece la s.r.l. era partecipata da due soci di cui uno con percentuale di partecipazione pari al 99%. Contro l'accertamento spiccato alla società, per omessa dichiarazione dei redditi, ricorrevano i contribuenti sostenendo l'illegittimità dello stesso per carenza di motivazione, erronea qualificazione della fattispecie e violazione del divieto di doppia tassazione relativamente ai maggiori utili accertati. Per i giudici della regionale invece l'operato dell'Ufficio è da considerarsi legittimo. Richiamando precedenti sentenze di legittimità la CTR ha infatti precisato che l'esistenza di una quota del 99% legittima la presunzione di una distribuzione degli utili fondata sul vincolo di solidarietà e puntuale controllo dei soci che non può esistere in una società con ampia cerchia societaria (Cass. n. 16885/03). E inoltre che nel caso di specie nemmeno può ritenersi violato il divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 67 del D.P.R. n. 600/1973. In questo senso la quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare in quanto trattasi di ricavi extracontabili e nessun pagamento di imposte è realizzabile al riguardo (Cass. n. 16885/03). Del resto, conclude sul punto la sentenza della regionale, nel caso di specie il divieto di doppia tassazione non può trovare applicazione trattandosi di soggetti diversi, società e soci, e di imposte diverse, IRES e IRPEF (Cass. n. 19803/2003).



Commissione tributaria Regionale Umbria sentenza n. 50/2017

A conclusioni simili a quelle delle due sentenze sopra descritte sono giunti anche i giudici della regionale dell'Umbria secondo i quali, in tema di società a ristretta base, si è ormai formato un consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione sempre più spesso ripreso dalle stesse corti di merito. Secondo tale consolidato orientamento la presunzione di riparto degli utili extra bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non può essere neutralizzato dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale. Nessun rilievo può assumere in tale senso nemmeno la circostanza che l'accertamento alla società non sia ancora definitivo, perché anche su tale fronte la Cassazione si è più volte espressa nel ritenere idoneo l'accertamento non ancora definitivo a formare il presupposto logico alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci della società a ristretta base sociale (Cass. n. 15334/2013).

3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI S.R.L.

La normativa attualmente vigente prevede che le parti possono attualmente costituire:

- "s.r.l. ordinaria" il cui capitale sociale è pari a 10.000 euro. La regola legale, stabilisce che il conferimento della s.r.l., salva previsione dell'atto costitutivo, deve essere fatto in denaro e che almeno il 25% di tali conferimenti (oltre il sovrapprezzo) deve essere versato in caso di costituzione;
- "s.r.l. ordinaria" o progressiva che consente di partire da un capitale iniziale di almeno 1 euro, ma con l'obbligo di raggiungere comunque progressivamente (la norma non precisa un termine di tempo) il capitale minimo di 10.000 euro;
- "s.r.l.s" il cui capitale minimo non può essere inferiore ad 1 euro e il capitale massimo non superiore a 10.000 euro. In altri termini, il capitale sociale verrà fissato tra 1 e 9.999 euro. I versamenti vanno fatti esclusivamente in denaro e versati al momento della costituzione.

NOTA BENE



Sono **sempre ammesse le società costituite con atto unilaterale**. In tali casi, la disciplina di riferimento andrà a coincidere con le tre varianti di s.r.l., in relazione all'integrale versamento dei conferimenti in denaro.

3.1. Possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con capitale inferiore ai 10.000 euro

Ricordiamo che il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, poi Legge 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2013, n. 196), ha modificato la precedente legislazione societaria prevedendo la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con capitale inferiore ai 10.000 euro.

I commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c. creano dunque una nuova tipologia di s.r.l. che consente di partire da un capitale iniziale di almeno 1 euro, ma con l'obbligo di raggiungere comunque progressivamente (la norma non precisa un termine di tempo) il capitale minimo di 10.000 euro.

L'atto costitutivo viene redatto dal notaio con atto pubblico e in esso devono essere esplicitate le modalità di conferimento del capitale sociale (metodi di pagamento), che deve essere contestuale alla costituzione stessa.

Quindi, è possibile costituire una società a responsabilità limitata "ordinaria" anche con capitale inferiore a 10.000 euro.

Specifichiamo i vincoli normativi previsti per questo modello di s.r.l. rispetto alla s.r.l. ordinaria:

- **conferimenti:** devono essere esclusivamente in denaro (non sono consentiti conferimenti in natura);
- **capitale sociale:** tutti i conferimenti vanno versati immediatamente e integralmente nelle mani degli amministratori (non sono ammesse le percentuali) all'atto della sottoscrizione;
- **riserva legale:** l'accantonamento è pari al 20% degli utili (anziché il 5% della s.r.l. ordinaria), fino al raggiungimento dei 10.000 euro. Essa, se diminuita, deve essere sempre reintegrata (art. 2463, comma 5, c.c.).

Le differenze sostanziali delle società a responsabilità limitata previste dal legislatore	
S.r.l. ordinaria con capitale almeno di 10.000 euro	<ul style="list-style-type: none">- capitale superiore di almeno 10.000 euro;- capitale sociale: viene versato, anche in percentuale, nelle mani dell'amministratore. Può essere conferito in denaro, beni, opere o servizi;- riserva legale: deve essere destinato il 5% degli utili di chiusura bilancio, fino al raggiungimento minimo del 20% del capitale sociale; è utilizzabile esclusivamente per la copertura delle perdite, non per incrementare il capitale sociale;- atto costitutivo: ordinario.

Le differenze sostanziali delle società a responsabilità limitata previste dal legislatore	
S.r.l. ordinaria progressiva	<ul style="list-style-type: none"> - capitale inferiore 10.000 euro, ma con l'obbligo di raggiungere i 10.000 nel tempo tramite l'accantonamento della riserva legale di 1/5 degli utili; - capitale sociale: da 1 euro a 9.999 in denaro, deve essere interamente versato nelle mani dell'amministratore al momento dell'atto costitutivo; - riserva legale: deve essere destinato il 20% degli utili di chiusura bilancio; essa è utilizzabile esclusivamente per imputarla a capitale sociale o per la copertura delle perdite; - atto costitutivo: ordinario.
S.r.l. semplificata	<ul style="list-style-type: none"> - capitale inferiore 10.000 euro; - capitale sociale: da 1 euro a 9.999 in denaro, deve essere interamente versato nelle mani dell'amministratore al momento dell'atto costitutivo; - riserva legale: deve essere destinato il 5% degli utili di chiusura bilancio, fino al raggiungimento minimo del 20% del capitale sociale; - atto costitutivo: <i>standard</i> e niente costi notarili.

4. VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.R.L.

Con la massima del 17 maggio 2016 n. 148 il comitato notarile di Milano fa il punto delle modalità di versamento del conferimento in denaro dell'art. 2464, comma 4, c.c., come riformulato dall'art. 9, D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013. La disposizione in commento non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato mediante deposito vincolato presso una banca, bensì dispone che ***"Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo **deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare**".*** Saggiunge quindi che *"I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto"*.

4.1. Semplificazione della modalità di liberazione del capitale sociale

Al deposito in banca, quindi, il legislatore ha sostituito una modalità di liberazione del capitale più "snella", analoga a quella già adottata per le operazioni sul capitale *manente societate*: il versamento all'organo amministrativo. Tuttavia, probabilmente per continuare a garantire la "correttezza" del comportamento degli amministratori in questa delicata fase e la tracciabilità dei pagamenti, impone di indicare in atto "i mezzi di pagamento". Ne consegue che, a fronte di una più snella

procedura, il legislatore riafferma la necessità di non abbandonare le cautele necessarie per garantire l'effettiva formazione del capitale sociale.

4.2. Mezzi di pagamento e soggetti destinatari della consegna

La formulazione dell'art. 2464 c.c. pone alcuni interrogativi di carattere pratico e attuativo, che possono essere raggruppati intorno a due principali fattispecie:

- quali siano i **mezzi di pagamento** idonei per effettuare il versamento dei conferimenti in denaro;
- chi possano essere i **soggetti** destinatari della consegna o dell'esecuzione dei mezzi di pagamento utilizzati dai soci fondatori.

Primo profilo

Quanto al primo profilo, la massima n. 148/2016 afferma il **principio della equivalenza di tutti i mezzi di pagamento**, a condizione che essi garantiscano la presenza della provvista e la sua disponibilità a favore dell'organo amministrativo. Volendo esemplificare:

- il **versamento in contanti**, nei limiti consentiti dalla disciplina tempo per tempo vigente sulla limitazione all'uso del contante, garantisce la liberazione immediata del conferimento. In tal caso sarà sufficiente indicare in atto che il versamento avviene "in contanti", senza necessità di alcun elemento identificativo delle monete o delle banconote consegnate;
- il **versamento con assegni circolari** è parimenti idoneo a garantire l'effettività del capitale (e costituisce probabilmente la modalità più utilizzata, a ragione degli stringenti limiti all'uso del contante); infatti un assegno circolare - quale "titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente" (art. 82, R.D. n. 1736/1933) - può essere emesso solo da una banca e ad esso deve sempre corrispondere l'idonea provvista per il suo pagamento;
- il **versamento mediante bonifico bancario** è certamente idoneo allo scopo, giacché anch'esso consente al beneficiario di ottenere con certezza la disponibilità del denaro oggetto di trasferimento, ma occorre chiarire quali siano i presupposti affinché esso presenti le caratteristiche di certezza della provvista e di disponibilità a favore degli amministratori: *nulla quaestio* nelle ipotesi in cui al momento di sottoscrizione dell'atto il bonifico sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario (per la cui individuazione si veda nel prosieguo delle presenti motivazioni), essendosi già concluso il trasferimento

del denaro oggetto del conferimento; qualora invece al momento di sottoscrizione dell'atto il bonifico non sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario, parrebbe necessario che esso non sia più revocabile da parte del disponente, potendo altrimenti venire meno la disponibilità del denaro in mano agli amministratori, per mera volontà del socio conferente. In ogni caso, devono essere indicati in atto gli "estremi" del bonifico bancario;

- il **deposito presso una banca**, con vincolo a favore della costituenda società, con modalità e regole corrispondenti alla previgente disciplina delle s.r.l. (e tuttora vigenti per la costituzione di società per azioni), rappresenta anch'esso un idoneo mezzo di pagamento per liberare i conferimenti iniziali in denaro; pur non essendo effettuato direttamente "all'organo amministrativo", come letteralmente prescritto dalla norma, esso attribuisce comunque la facoltà per l'organo amministrativo (e solo ad esso) di disporre del denaro oggetto di deposito, una volta costituita la società, al pari di quanto avviene mediante la consegna agli amministratori di un assegno circolare intestato alla società.

Potrebbe invece destare qualche dubbio la liberazione del capitale sociale mediante **assegni bancari**, per quanto essi siano **menzionati tra i "mezzi di pagamento" nella normativa antiriciclaggio**. In questo caso, infatti, il titolo di credito contiene un ordine di pagamento da parte del traente (che sottoscrive l'assegno) rivolto a una banca (in qualità di trattario), la quale tuttavia non assume alcun obbligo nei confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è tratto (prenditore). La banca non può infatti accettare l'assegno bancario e ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dalla banca trattaria, "ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione" (art. 4, R.D. n. 1736/1933). Allo stesso tempo, tuttavia, "l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre" (art. 3, R.D. n. 1736/1933), sì da potersi dire che un assegno bancario **regolarmente emesso** sia in ogni caso qualificabile come un "mezzo di pagamento" idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un'azione diretta esercitabile dal prenditore verso la banca trattaria.

Secondo profilo

Quanto al secondo profilo, la massima n. 148/2016 muove dalla constatazione che la legge non ritiene più necessario vincolare a favore della società i conferimenti in denaro sino al momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese,

bensì individua i "nominati amministratori" quali soggetti idonei a ricevere il pagamento e detenere il denaro anche prima di tale momento (con possibile confusione del denaro versato dai soci fondatori nel patrimonio personale del o degli amministratori cui viene consegnato).

Ne consegue la possibilità che i diversi mezzi di pagamento utilizzabili dai soci abbiano come **beneficiari**:

- la stessa società costituenda, laddove tecnicamente possibile; oppure
- uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo; oppure
- una o più persone da essi incaricate (non v'è infatti ragione di ritenere che il compito di custodia del denaro versato a liberazione dei conferimenti in denaro debba necessariamente costituire una prestazione "personalissima" e come tale da eseguire senza la collaborazione di soggetti incaricati dagli stessi amministratori).

È senz'altro da escludere la necessità che gli amministratori siano presenti al perfezionamento dell'atto costitutivo, e tantomeno che essi compaiano come parti dell'atto notarile di costituzione della società. È compito del notaio, nella sua ordinaria attività quale pubblico ufficiale preposto a dare pubblica fede agli accadimenti occorsi alla sua presenza, dar conto nell'atto costitutivo della consegna dei mezzi di pagamento. Ove la **consegna** sia **avvenuta prima della sottoscrizione dell'atto notarile**, è compito del notaio riportare in atto la dichiarazione con cui si dia conferma dell'avvenuta consegna dei mezzi di pagamento, i quali comunque dovranno essere descritti nell'atto costitutivo, senza necessità di allegare, menzionare o esibire alcuna formale ricevuta della consegna.

È altresì da escludere che il riferimento normativo all'organo amministrativo richieda una formale costituzione dell'organo o una sua attività collegiale (qualora esso abbia natura collegiale). È infatti sufficiente che i mezzi di pagamento siano ricevuti da almeno un esponente dell'organo amministrativo: il generico riferimento normativo all'"organo amministrativo" pare senz'altro il frutto di una scelta semantica volta ad evidenziare il "destinatario" del versamento e non anche finalizzata a connotare di necessaria pluralità l'attività materiale della custodia del denaro.

In caso di assenza di tutti i nominati componenti dell'organo amministrativo, **la consegna** del denaro **può avvenire prima** del perfezionamento dell'atto costitutivo (a favore di uno degli amministratori o di persona da essi delegata) **oppure contestualmente** all'atto costitutivo a una persona delegata dagli amministratori. In entrambi i casi, se il destinatario della consegna è persona designata dagli amministratori, questi agisce come procuratore degli stessi, in forza di poteri rivenienti dal rilascio di apposita procura (da parte anche di uno solo dei nominandi ammini-

stratori), e provvede dunque a ritirare gli assegni per conto dell'amministratore delegante.

Nulla vieta che il **delegato** sia **uno** degli stessi **soci**, che d'altronde potrebbe anche ricevere la consegna dei mezzi di pagamento in qualità di amministratore, ove nominato in tale carica dai soci. Siffatta procura, del resto, in ossequio al principio di libertà della forma, potrebbe essere conferita anche oralmente; tuttavia, una ragionevole esigenza di documentazione suggerisce di predisporre un apposito documento scritto che consenta al delegato di dimostrare l'incarico ricevuto.

Il **delegato al ritiro degli assegni**, infine, **può anche essere lo stesso notaio** rogante. In tal caso al notaio vengono affidati, in sede di atto costitutivo, i mezzi di pagamento funzionali alla liberazione del capitale sociale. Non si ravvisano particolari problemi o controindicazioni, fermo restando che il notaio dovrà annotare nel registro somme e valori sia la ricezione delle somme/titoli, sia il successivo rilascio all'organo amministrativo.

Tale annotazione non sembra invece necessaria qualora il notaio riceva le somme prima della costituzione della società, con l'incarico di ottenere l'emissione di un assegno circolare intestato alla costituenda società, da consegnare a uno degli amministratori, per conto dei soci, in vista del perfezionamento dell'atto costitutivo o contestualmente ad esso. In tale caso - premessi i dovuti controlli antiriciclaggio - si deve ritenere che non sia necessaria l'annotazione nel registro somme e valori, in quanto l'attività di detenzione per conto dei clienti di somme o titoli cessa nel momento stesso in cui viene prestata l'attività notarile, concludendo così l'incarico fiduciario ricevuto prima della stipulazione dell'atto.

TAVOLA 1 - FORME GIURIDICHE E COSTI DI AVVIO

Spese di costituzione (onorario notarile, imposta di registro, imposta di bollo)	Diritti segreteria CCIAA	Tassa CCGG di vidimazione libri sociali	Diritto annuale camerale
SOCIETÀ DI CAPITALI			
Società a responsabilità limitata semplificata			
- Spese notarili esenti - Esente imposta bollo - Da pagare la sola imposta di registro (euro 200,00)	Esenzione diritti segreteria	euro 309,87	euro 200,00
Società a responsabilità limitata ordinaria - Società per azioni e in accomandita per azioni			
- Dovute le spese notarili - Da pagare imposta bollo (euro 65,00) - Da pagare la sola imposta di registro (euro 200,00)	euro 90,00 (modalità telematica)	euro 309,87	euro 200,00

Spese di costituzione (onorario notarile, imposta di registro, imposta di bollo)	Diritti segreteria CCIAA	Tassa CCGG di vidimazione libri sociali	Diritto annuale camerale
SOCIETÀ DI PERSONE			
Società in nome collettivo e in accomandita semplice			
<ul style="list-style-type: none"> - Dovute le spese notarili - Da pagare imposta bollo (euro 59,00) - Da pagare la sola imposta di registro (euro 200,00) 	euro 90,00 (modalità telematica)	Non soggette a tale adempimento	euro 200,00
Società semplici			
<ul style="list-style-type: none"> - Dovute le spese notarili; - Da pagare imposta bollo (euro 59,00) - Da pagare la sola imposta di registro (euro 200,00) 	euro 18,00 (modalità telematica)	Non soggette a tale adempimento	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese con ragione di società semplice agricola euro 100,00; - Imprese con ragione di società semplice non agricola euro 200,00